Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione marina (verbale n. 1168 relativo all'adunanza del 22 giugno 1955);

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la sottonotata decorazione al valor di marina:

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

Abdel Aziz FAHMY, nato ad Alessandria (Egitto) l'11 agosto 1909, pilota di prima classe:

« Per lo slancio e la perizia marinaresca dimostrati nel portare soccorso ai naufraghi della motonave italiana « Elisabetta », nonostante lo stato proibitivo del mare ».

(Rada di Alessandria (Egitto), 20 dicembre 1951).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 45 Difesa-Marina, foglio n. 90. — BONATTI

(2198)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **1544**.

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per la attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

TITOLO I

Decentramento dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro

CAPO I

Art. 1.

I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.

I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.

I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero del tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.

Nulla però è innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonchè dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2.

La vigilanza sui servizi degli Uffici provinciali del tesoro rimane affidata al Corpo ispettivo istituito con regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni.

Ferma restando la dipendenza del personale degli Uffici provinciali del tesoro dai rispettivi direttori, le funzioni disciplinari dalle leggi vigenti attribuite agli intendenti di finanza nei confronti dei direttori medesimi e del personale, sono deferite agli ispettori generali e superiori di Tesoreria dislocati nelle sedi dei Centri meccanografici istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, ovvero, per delega, ai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 78 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 3.

E' demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Agli Uffici stessi è demandata inoltre la facoltà di concedere, a richiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.

CAPO II

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono estese a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti che siano garantiti dalle Provincie e dai Comuni.

In ordine alle pubblicazioni della deliberazione di assunzione del mutuo e della decisione tutoria di approvazione, il prefetto, con propria dichiarazione, attesta che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni medesime e che l'atto è divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

Art. 5.

Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a lire 5.000.000.

Art. 6.

L'art. 109 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, è così modificato:

« Gli Uffici provinciali del tesoro non possono, senza apposita autorizzazione della Direzione generale, iniziare alcun giudizio, nè transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa.

Essi, però, possono provvedere, senza alcuna autorizzazione della Direzione generale, all'incameramento, per prescrizione, del capitale dei depositi già a libera disposizione, qualunque sia l'ammontare ».

Art. 7.

La Cassa depositi e prestiti, salvo richiesta di pagamento degli interessati secondo le norme degli articoli 2 e 3 della legge 6 luglio 1949, n. 466, liquiderà ed emetterà i mandati per il pagamento degli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario, se liberamente esigibili, il 1° gennaio di ogni quinquennio quando il capitale effettivo o nominale di detti depositi non superi le lire 50.000, ed il 1° gennaio di ogni anno quando il capitale anzidetto superi le lire 50.000 e non raggiunga le lire 500.000.

Quando invece il capitale nominale ed effettivo di detti depositi raggiunga le lire cinquecentomila la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento degli interessi avverrà semestralmente.

Art. 8.

La consegna agli interessati degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, è disposta dall'Ufficio provinciale del tesoro presso cui è iscritto il relativo deposito, su richiesta in bollo, in cui gli interessati dichiarino di assumere a proprio carico il rischio e le spese dell'invio mediante piego o pieghi postali assicurati e specifichino le modalità dell'invio medesimo, in relazione al taglio degli effetti pubblici da trasferire ed al limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.

La consegna degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori anzidetti, è effettuata fuori dei capoluoghi di Provincia, a richiesta della parte, con le modalità di cui al comma precedente e con anticipazione delle spese, quando il capitale nominale degli effetti pubblici, cedole o altri valori da consegnare non superi il limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.

CAPO III

Art. 9.

Sono demandati agli Uffici provinciali del tesoro:

a) la concessione dell'assegno di incollocamento di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria dalla seconda all'ottava;

b) la concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti, prevista dagli articoli 41, 56 e 72 della prefata legge n. 648;

c) i provvedimenti per la concessione della indennità di ricovero a favore dei minori invalidi, da devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 35, e per l'attribuzione della quota del trattamento complessivo di pensione ai legali rappresentanti dei minori ricoverati, di cui all'art. 37 della stessa legge n. 648;

d) la concessione dell'aumento, a titolo di integrazione per i figli, contemplata negli articoli 46, 47 e 48, a favore dell'invalido o della donna invalida provvisti di pensione o di assegni di 1ª categoria.

Art. 10.

Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli articoli 55, 62, 63 e 64, e della pensione di riversibilità di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, però, in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.

Art. 11.

Il quarto comma dell'art. 67 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue:

« Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro ».

TITOLO II

Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici.

CAPO I

Art. 12.

Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di cui all'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, sono fusi in un solo organo che assume la denominazione di « Ragioneria regionale dello Stato ».

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro.

Art. 13.

Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di « Ragionerie provinciali dello Stato ».

Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza.

Art. 14.

All'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è aggiunto il seguente comma:

« I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato ».

Art. 15.

Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale;

b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione.

Art. 16.

Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile:

a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa;

b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.

Art. 17.

Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile pei rendiconti dei funzionari delegati e pei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.

Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro pei conti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

CAPO II

Art. 18.

Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono l'attribuzione di quote complementari di indennità di carovita per contratto matrimonio o per la nascita di figli.

Dispongono altresì gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figli.

I provvedimenti relativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati entro il termine di un mese.

Art. 19.

Gli Uffici provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzati ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.

I titoli di spesa emessi su dette partite provvisorie sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo all'Ufficio provinciale del tesoro il normale ruolo di spesa fissa, si renda possibile il conguaglio relativo.

Art. 20.

I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

Art. 21.

I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

Art. 22.

E' demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.

Art. 23.

Le deleghe per la cessione, a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di quote di stipendio, salario o pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 24.

Nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è inserito il seguente numero:

11°) spese per restituzione di tributi e di diritti o di somme indebitamente percette e di somme anticipate da altre Amministrazioni.

Art. 25.

L'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 669, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa.

Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.

Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice civile.

La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione statale potrà accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati.

Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura purchè dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate nell'art. 64 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29. Ai fini però della facoltà di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a quietanzare nel nome della società.

La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati.

Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità ufficiale dei rappresentanti medesimi.

E' in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire — previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica — che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anzichè mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni di tale competenza.

E' parimenti in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati, le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.

Gli istituti e banche, nonchè le ditte, società ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte

dell'Amministrazione in rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate.

Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati ».

Art. 26.

L'art. 364 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente.

Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa.

Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni ».

Art. 27.

L'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato — a firma autenticata in forma amministrativa — diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione ».

Art. 28.

Gli articoli 384, 385 e 386 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti come segue:

« Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale del tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonchè a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.

L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.

Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale del tesoro.

Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso, la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da sostituire. Questo ultimo viene indi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.

Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere caso per caso segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione ».

Art. 29.

E' abrogato l'art. 387 del R. C. G. S. approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 30.

Il punto 2) dell'art. 388 del R. C. G. S., approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« 2°) per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente ».

Art. 31.

All'art. 420 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento di somme non superiori alle lire cinquantamila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti d'identità personale:

1°) passaporto;

2°) libretto personale di concessione ferroviaria per gli impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;

3°) licenza di porto d'armi;

4°) tessera postale di riconoscimento;

5°) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli;

6°) carta d'identità ».

Art 32.

Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli articoli 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.

I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli Uffici predetti.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33.

Le attribuzioni già deferite agli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ed agli Uffici regionali di riscontro con il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e con il

decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive estensioni, sono trasferite alle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 34.

Il controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle Amministrazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e provinciali nelle materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto — secondo le rispettive competenze — dagli Uffici di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della Sardegna e presso la Regione Trentino-Alto Adige nonchè — fino a quando a questi uffici non sarà data una nuova sistemazione — dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei modi previsti dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n. 16 e 14 giugno 1945, n. 355, e decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti e i titoli di spesa emessi dagli Uffici provinciali del tesoro nelle materie contemplate dai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 211. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 439.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località Villaggio San Francesco del comune di Roma.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice, in data 16 ottobre 1954, integrato con altro decreto del 29 ottobre stesso anno e con dichiarazione del 30 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località Villaggio San Francesco del comune di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. M. V., in rione Picanello del comune di Catania.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 2 gennaio 1955, integrato con dichiarazione del 10 dicembre 1955, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. M. V., in rione Picanello del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 174. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 441.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Regina Pacis, nel comune di Angri (Salerno).

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera dei Pagani in data 19 marzo 1953, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1955, relativo all'erezione della parrocchia Regina Pacis, nel comune di Angri (Salerno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 175. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 442.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Favara (Agrigento).

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Favara (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della suddetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 443.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Maria della Fiducia, in Roma.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 1° luglio 1954, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 30 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Maria della Fiducia, al km. 13 della via Prenestina in Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 444.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Rocco Confessore, in comune di Nave San Rocco (Trento).

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 agosto 1953, integrato con postilla del 18 agosto 1955 e con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Rocco Confessore, in comune di Nave San Rocco (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 178. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1956.

Determinazione di salari medi e di periodi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, nei confronti di gruppi di autotrasportatori della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Considerata l'opportunità di riferire ad apposite tabelle di salari medi e di periodi medi di occupazione media mensile i contributi e gli assegni familiari per gli autotrasportatori ex barrocciai riuniti in gruppi in provincia di Ravenna;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori ex barrocciai riuniti in gruppi in provincia di Ravenna, i salari medi e i periodi di occupazione media sono determinati come segue:

gruppi autotrasportatori ex barrocciai di Casola Valsenio, Cotignola, Giovecca, Massalombarda, Russetta: giornate 15, salario medio giornaliero 600, decorrenza 1° gennaio 1953;

gruppi autotrasportatori ex barrocciai di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, San Bernardino di Lugo, San Lorenzo di Lugo, Villanova di Bagnacavallo, Voltana di Lugo: giornate 18, salario medio giornaliero 600, decorrenza 1° gennaio 1953;

gruppo autotrasportatori ex barrocciai di Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Conselice, Lavezzola, Lugo, Mezzano, Solarolo: giornate 20, salario medio giornaliero 600, decorrenza 1° gennaio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1956

p. *Il Ministro:* SEDATI

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1956.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1951, con il quale il dott Pier Gerolamo Bargagli Bardi Bandini venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Gazzini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1956.

Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia ad applicare ai propri buoni fruttiferi al portatore con scadenza trimestrale il tasso d'interesse del 2,75 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1950, 23 novembre 1954 e 13 maggio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata ad applicare ai propri buoni fruttiferi al portatore con scadenza trimestrale il tasso di interesse del 2,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1956.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona, per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'abitato di Siena, sita nell'ambito del comune di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 agosto 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro abitato di Siena, sito nell'ambito del comune di Siena;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Siena, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Siena così delimitata:

Limite interno: mura urbane. — *Limite esterno*: da Fontebecci, lungo la strada per Quercegrossa, fino a quota 344. Da questo punto, a destra, lungo la strada per Vico Alto, fino al gruppo di fabbricati omonimo, e da qui, seguendo la strada campestre, fino all'inizio della villa di Vico Bello. Da questo punto, lungo la strada sottostante il parco-galoppatoio di detta villa, nonchè a sinistra, fino al podere « Cappello ». Dal detto podere, in direzione est, lungo la via comunale, fino a congiungersi con la strada provinciale « Chiantigiana ». Quindi a sinistra, lungo la medesima, oltre Malafrasca, fino al Bivio a quota 300. Da qui, lungo la strada per Vignano, fino alla Colonia di S. Regina, quindi a destra, fino all'incontro della strada statale n. 73, attraversando la quale e seguendo la strada per « Bellavista », oltrepassando la frazione omonima e quindi il bivio del « Canto », fino alla strada di circonvallazione di « Derna ». A sinistra, lungo la medesima, fino all'incontro della statale Cassia e seguendo questa, in direzione sud, fino al bivio, in prossimità della località « Coroncina », della strada di circonvallazione. Seguendo la medesima, fino ad incontrare, sulla sinistra, il bivio che conduce al torrente Tressa. Seguendo detto bivio e lungo la strada denominata « Piaggia delle scimmie », fino al fabbricato di Sant'Apollinare. Da questa località, a destra lungo la via omonima fino a villa Flora, quindi sempre sulla destra fino alla frazione di Costafabbri. Da qui, a sinistra, lungo la strada statale n. 73, sino all'inizio di quella detta « La Pellegrina », poi a destra, lungo la medesima, fino al trivio ove si trova la cappellina detta « del Cinotti ». Da questo punto, a destra, oltre la frazione di Montalbuccio, fino al ponte sulla Tressa, a quota 239. Da qui, risalendo il torrente medesimo, sino a quota 241 e a destra, lungo la strada poderale, attraverso il podere Colombaio e la villa Bernini, fino alla Chiesa di Marciano. Da questa località, lungo la via omonima, fino a quota 342, in prossimità della villa Misciattelli, quindi a sinistra sino a quota 298, situata sulla strada per Petriccio. Da qui, seguendo il bivio a destra, fino ad incontrare la statale Cassia. Quindi, a sinistra, lungo la medesima, fino a ricongiungersi alla frazione di Fontebecci, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale n. 4 dell'adunanza del 25 agosto 1954

Oggi 25 agosto 1954, alle ore 17, in una sala della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

SIENA Proposta di vincolo di zone circostanti il centro abitato.

Il vice-presidente esponeva alla Commissione la urgente necessità di esaminare il problema relativo al vincolo da porre su alcune colline circostanti la città, poichè il crescente sviluppo edilizio minaccia, sia di alterare il caratteristico aspetto di tali colline, che costituiscono una singolare cornice di bellezza godibile da numerosi punti di belvedere posti entro e fuori le mura, sia di impedire la veduta panoramica della città stessa dalle strade che percorrono il dorso delle colline medesime.

A tal fine il vice-presidente proponeva di vincolare, come prima fase, la zona circostante il « Colle della Capriola » e le colline e sud-ovest dell'abitato di Siena.

A questo proposito interveniva il sindaco di Siena, che proponeva di estendere tale vincolo a tutta la zona circostante la città, poichè, oltre alle due vaste zone precisate dal vice-presidente, anche le rimanenti meritano urgente protezione.

La Commissione è stata pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse ambientale e panoramico di tutta la zona in questione, in conformità delle ragioni esposte dal vice-presidente e dal sindaco di Siena, e dopo attento esame, vagliate le singole considerazioni, anche in ordine alle esigenze dello sviluppo edilizio; tenuto conto della particolare importanza di tutta la zona che cinge la città di Siena.

ha deliberato

all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, la zona così circoscritta e indicata nella planimetria allegata

Limite interno: mura urbane. *Limite esterno*: da Fontebecci, lungo la strada per Quercegrossa, fino a quota 344. Da questo punto, a destra, lungo la strada per Vico Alto, fino al gruppo di fabbricati omonimo, e da qui, seguendo la strada campestre, fino all'inizio della villa di Vico Bello. Da questo punto, lungo la strada sottostante il parco-galoppatoio di detta villa, nonchè a sinistra, fino al podere « Cappello ». Da detto podere, in direzione est, lungo la via comunale, fino a congiungersi con la strada provinciale « Chiantigiana ». Quindi a sinistra, lungo la medesima, oltre Malafrasca, fino al bivio a quota 300. Da qui, lungo la strada per Vignano, fino alla Colonia di S. Regina, quindi a destra, fino all'incontro della strada statale n. 73, attraversando la quale e seguendo la strada per « Bellavista », oltrepassando la frazione omonima e quindi il bivio del « Canto », fino alla strada di circonvallazione di « Derna ». A sinistra, lungo la medesima, fino all'incontro della statale Cassia e seguendo questa, in direzione sud, fino al bivio — in prossimità della località « Coroncina » — della strada di circonvallazione. Seguendo la medesima, fino ad incontrare, sulla sinistra, il bivio che conduce al torrente Tressa. Seguendo detto bivio e lungo la strada denominata « Piaggia delle Scimmie », fino al fabbricato di Sant'Apollinare. Da questa località, a destra, lungo la via omonima fino a villa Flora, quindi sempre sulla destra, fino alla frazione di Costafabbri. Da qui, a sinistra, lungo la strada statale n. 73, fino all'inizio di quella detta « La Pellegrina », poi a destra, lungo la medesima, fino al trivio ove si trova la cappellina detta « del Cinotti ». Da questo punto, a destra, oltre la frazione di Montalbuccio, fino a ponte sulla Tressa, a quota 239. Da qui, risalendo il torrente medesimo, sino a quota 241 e a destra, lungo la strada poderale, attraverso il podere Colombaio e la villa Bernini, fino alla Chiesa di Marciano. Da questa località, lungo la via omonima, fino a quota 342, in prossimità della villa Misciattelli, quindi a sinistra, sino a quota 298, situata sulla strada per Petriccio. Da qui, seguendo il bivio a destra, fino ad incontrare la statale Cassia. Quindi, a sinistra, lungo la medesima, fino al ricongiungersi alla frazione di Fontebecci.

Il presidente: prof. Dario NERI

Il segretario: Corrado MARTINI

Visto, *il soprintendente*: Enzo CARLI

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Tarvisio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Tarvisio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tarvisio senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'abitato, con i suoi prati, i torrenti, le colline che si ergono d'appresso, i suoi boschi, e la natura orografica del torrente Slizza, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, e costituisce altresì, nel suo insieme, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta

La zona sita nel territorio del comune di Tarvisio, così delimitata: « dal confine di Stato, a monte la vecchia strada statale fino all'incontro con il rio Canal; a 100 metri a monte dell'attuale strada statale sino alla q. 725: da quest'ultima alla q. 792: da q. 792 il sentiero che porta a q. 1177 e prosegue sul M. Borgo fino oltre la q. 1215 ove si forma un ruscello; detto ruscello sino alla confluenza con il rio Borgo; il sentiero che da qui porta alla Sella Palla e scende (per le quote 891 e 887) fino al canale Bartolo; da questo punto d'incontro il canale Bartolo fino alla confluenza con il rio Lussari; il rio Lussari fino al primo rustico della località Lussari; il sentiero che dalla località Lussari porta (passando per le quote 946, 1021, 1114) alla q. 1198; dalla q. 1198 alla q. 1460, il sentiero che da q. 1460 porta a q. 1324 (M. Prisnig); il sentiero che da q. 1324 scende a valle e porta a q. 724; da q. 724 la strada statale n. 54 sino al ponte del Minatore; da quest'ultimo a monte la strada sino alla biforcazione fra le località Trampolino e Rutte Piccolo; la strada a monte da quest'ultimo punto (che passa in prossimità della vecchia stazione) sino al bivio in prossimità di q. 724; indi a valle la vecchia strada militare che, passando per la località Sant'Antonio, segue pressapoco parallela il torrente Slizza, sino al confine di Stato, terminando in località Colma, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Udine curerà che il comune di Tarvisio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

VERBALE

della 17ª seduta della Commissione, tenuta il giorno 15 marzo 1955, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, via Palladio 8, Udine, alle ore 15.

(*Omissis*).

1. TARVISIO Abitato e zona circostante. Vincolo.

Il presidente, presenti il sindaco del comune di Tarvisio cav. Lindaver Tullio e il presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno sig. Bulliani Federico, considera che il complesso dell'abitato di Tarvisio e la zona circostante, con i suoi prati, i suoi torrenti, le colline che si ergono d'appresso, i suoi boschi e la natura orografica del torrente Slizza, formano un assieme paesistico di notevole interesse, in quanto gli aspetti e le conformazioni del terreno, delle acque e della vegetazione, di cospicuo carattere di bellezza naturale, si fondono in maniera armonica con le costruzioni edilizie sorte nel tempo, così che il tutto forma un assieme di varia e notevole entità che risulta quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Poichè sarebbe vero peccato che questo complesso venisse modificato nel suo aspetto avente valore estetico e tradizionale, in particolar modo per quanto si riferisce ad eventuali costruzioni che non fossero intonate con l'ambiente, il presidente ravvisa l'opportunità di tutelare quanto sopra mediante l'apposizione del vincolo. Su richiesta del sindaco e del presidente dell'Azienda di soggiorno, il presidente espone quali sono le finalità e quali impegni che il vincolo implica. Il presidente, quindi, in considerazione a quanto sopra e nell'interesse di tutelare un insieme di cose immobili che costituiscono una bellezza naturale di notevole importanza, chiede che i commissari si esprimano in merito.

La Commissione unitamente al voto favorevole del sindaco del comune di Tarvisio e del presidente dell'Azienda di soggiorno, esprime unanimamente il parere che l'abitato di Tarvisio e la zona circostante, compresi entro i limiti sottosegnati, siano sottoposti a vincolo, e delibera di proporre quanto sopra al Ministero ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Confine entro il quale è compresa la zona da sottoporre al vincolo: dal confine di Stato, a monte la vecchia strada statale fino all'incontro con il rio Canal; a cento metri a monte dell'attuale strada statale sino alla q. 725; da quest'ultima alla q. 792; da q. 792 il sentiero che porta a q. 1177 e prosegue sul M. Borgo fino oltre la q. 1215 ove si forma un ruscello; detto ruscello sino alla confluenza con il rio Borgo; il sentiero che da qui porta alla Sella Palla e scende (per le quote 891 e 887) fino al canale Bartolo; da questo punto d'incontro il canale Bartolo fino alla confluenza con il rio Lussari; il rio Lussari fino al primo rustico della località Lussari; il sentiero che dalla località Lussari porta (passando per le quote 956, 1021, 1114) alla q. 1198, dalla q. 1198 alla q. 1460, il sentiero che da q. 1460 porta a q. 1324 (M. Prisnig); il sentiero che da q. 1324 scende a valle e porta a q. 724, da q. 724 la strada statale n. 54 sino al ponte del Minatore; da quest'ultimo a monte la strada sino alla biforcazione fra la località Trampolino e Rutte Piccolo, la strada a monte da questo ultimo punto (che passa in prossimità della vecchia stazione) sino al bivio in prossimità di q. 724, indi a valle la vecchia strada militare che, passando per la località Sant'Antonio, segue pressapoco parallela il torrente Slizza, sino al confine di Stato, terminando in località Colma.

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1956.

Rinnovazione della Convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1950, registro n. 17 Finanze, foglio n. 267, con il quale le Convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi sono state rinnovate per un periodo della durata di anni sei a decorrere dal 1° gennaio 1951;

Visto l'art. 18 della Convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare la sola Convenzione riguardante i fiammiferi per un ulteriore periodo di anni nove, atteso che per quella riguardante gli apparecchi di accensione sarà provveduto con separato provvedimento;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio industrie fiammiferi in data 28 aprile 1956, con la quale è stato dato mandato al presidente di convenire e accettare il rinnovo della Convenzione suddetta;

Vista la lettera 11 maggio 1956 del presidente del Consorzio industrie fiammiferi, con la quale esprime il suo consenso al rinnovo della Convenzione sui fiammiferi pel periodo suddetto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, Sezione III, in data 22 maggio 1956, n. 563;

Decreta:

Articolo unico.

La Convenzione riguardante i fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, è rinnovata per un periodo della durata di anni nove, a decorrere dal 1° gennaio 1957

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1956
Registro n. 11, foglio n. 352. — BENNATI

(2454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 19 maggio 1956:

è revocato il decreto Ministeriale 5 aprile 1956, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pedrotti Fernando nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Primiero, stesso distretto;

è revocato il decreto Ministeriale 5 aprile 1956, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Matacena Renzo nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Castagneto Carducci, stesso distretto.

(2434)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956, (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 222), è stata determinata in L. 1.545.588 (lire unmilionecinquecentoquarantacinquemilacinquecentottantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 19.08.13, espropriati nei confronti della ditta AGNELLI Giuseppe di Lorenzo e OLIVA Maria fu Modesto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 776, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.545.000 (lire unmilionecinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 239), è stata determinata in L. 3.225.491 (lire tremilioniduecentoventicinquemilaquattrocentonovantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Calciano (provincia di Matera), della superficie di ettari 105.35.15, espropriati nei confronti della ditta BOLLETTIERI Pasquale di Gregorio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1708, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 391), è stata determinata in L. 905.113 (lire novecentocinquemilacentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 9.54.44, espropriati nei confronti della ditta CAGGIANO Giustino fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 905.000 (lire novecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 223), è stata determinata in L. 3.825.638 (lire tremilioniottocentoventicinquemilaseicentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di ettari 30.43.39, espropriati nei confronti della ditta CURATO Teresa fu Francesco-Paolo in PETRILLI e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 779, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.825.000 (lire tremilioniottocentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956, (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 224), è stata determinata in L. 485.685 (lire quattrocentottantacinquemilaseicentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di ettari 8.52.08, espropriati nei confronti della ditta PASTORE Anna fu Alessandro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 485.000 (lire quattrocentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2426)

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956 registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 242), è stata determinata in lire 13.342.137 (lire tredicimilionitrecentoquarantaduemilacentotrentasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tolfa (provincia di Roma) della superficie di ettari 262.75.60, espropriati nei confronti della ditta LEPRI Luigi fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 19 settembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.340.000 (lire tredicimilionitrecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2423)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazioni al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1949, registro n. 14 Marina militare, foglio n. 233, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del 2° capo cannoniere A. Lo Mastro Francesco di Pietro, classe 1912, matricola 22795/Taranto della:

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE
(Mediterraneo centrale 28 giugno 1940)

effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina;

Considerato che con regio decreto in data 10 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1941, registro n. 15 Marina, foglio n. 41, è stata sanzionata per lo stesso fatto d'armi, a favore del sottufficiale sopranominato la

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE « sul campo »
(Mediterraneo centrale, 28 giugno-10 luglio 1940)

concessa dal Capo di Stato Maggiore della Marina, con determinazione 25 luglio 1940;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa:

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo cannoniere A. Lo Mastro Francesco di Pietro, classe 1912, matricola 22795/Taranto, il decreto Presidenziale in data 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1949, registro n. 14 Marina Militare, foglio n. 233, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della Medaglia di bronzo al valor militare, concessa dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 45 Difesa-Marina, foglio n. 91. — BONATTI

(2201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 25 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,85	624,87	624,87	624,90	624,83	624,87	624,84	624,84	624,83
$ Can.	631,25	631,25	631 —	631,25	630,05	631 —	631 —	631,25	631,25	631,25
Fr. Sv. lib.	145,75	145,75	145,75	145,78	145,72	145,74	145,75	145,73	145,73	145,72
Kr. D.	90,45	90,45	90,45	90,475	90,50	90,45	90,50	90,44	90,44	90,45
Kr. N.	87,75	87,73	87,74	87,74	87,80	87,72	87,76	87,75	87,75	87,75
Kr. Sv.	120,96	120,92	120,90	120,93	120,94	120,90	120,93	120,97	120,97	120,95
Fol.	164,55	164,51	164,50	164,50	164,55	164,50	164,52	164,50	164,50	164,50
Fr. B.	12,584	12,5775	12,59	12,58625	12,5755	12,58	12,5825	12,58375	12,58	12,58
Fr. Fr.	178,45	178,45	178,47	178,44	178,40	178,40	178,40	178,45	178,45	178,40
Fr. Sv. acc.	143,22	143,20	143,21	143,23	143,24	143,21	143,22	143,22	143,22	143,20
Lst.	1756 —	1755 —	1755,625	1755,625	1755,375	1756 —	1755,625	1756 —	1756 —	1755,25
Dm. occ.	149,80	149,77	149,83	149,805	149,80	149,77	149,80	149,805	149,80	149,82

Media dei titoli del 25 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,10
Id. 3,50 % 1902	58,80
Id. 5 % 1935	90,075
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,60
Id 5 % 1936	94,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,87
1 dollaro Can.	631,125
1 Fr. Sv. lib.	145,765
1 Kr. Dan.	90,487
1 Kr. Norv.	87,75
1 Kr. Sv.	120,93
1 Fol.	164,51
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,42
1 Fr. Sv. acc.	143,225
1 Lst.	1755,625
1 Marco ger.	149,802

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	209371	Caldora Isabella di Achille, moglie di Coscia Francesco, dom. in Morano Calabro (Cosenza). Vincolato per dote	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	156966	Cappella di S. Giovanni goduta dalla Congregazione del SS.mo Sacramento di Cellino S. Marco (Brindisi)	213,50
Rendita 5 % (1935)	10980	Cernuto Umberto fu Antonino, dom. a New York	1.000 —
Id.	212650	Ricovero di Mendicità S. Teresa del Bambin Gesù in Campobello di Licata (Agrigento)	9.600 —
P. R. 5 % (1936)	12635	Come sopra	405 —
Cons. 3,50 % (1906)	276775	Massaioli Italo fu Wasington Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Goggia, dom. a Torino con usufrutto a Goggia Elisa fu Agostino vedova di Wasington Francesco Massaioli, dom. a Torino	406 —
Rendita 5 % (1935)	215538	Barbera Rita di Paolo moglie di Insabato Ettore, dom. in Cairo Montenotte (Savona) con vincolo dotale	720 —
B. T. N. 5 % (1959)	8424	Come sopra	500 —
Rendita 5 % (1935)	140314 (usufrutto)	Lo Cascio Nicola di Manlio (minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da legittimo matrimonio di Lo Cascio Manlio fu Nicolò, dom. a Messina, con usufrutto a Lo Cascio Manlio fu Nicolò	10.000 —
Id.	258271 (usufrutto)	Chiesa parrocchiale e Cattedrale di Piazza Armerina (Enna) con usufrutto vitalizio a La Malfa Girolama fu Vincenzo, nubile, dom. a Piazza Armerina	40.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2317) Roma, addì 14 maggio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 3052/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935, n. 1377 R/Gab., con cui alla signora Ellemunter Agnese, nata a Marebbe il 10 febbraio 1873 vene accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ellemonte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 marzo 1956 dalla signora Ellemonte Maria, nata a Marebbe l'11 marzo 1913, figlia della predetta, in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 10 luglio 1935, n. 1377 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Ellemonte Maria, nata a Marebbe l'11 marzo 1913, viene ripristinato nella forma tedesca di Ellemunter.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 maggio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(2295)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;
Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, relativo all'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;
Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 dicembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

Maugini prof. Armando, direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

Membri:

Alinari prof. Ernesto, direttore dell'Istituto di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Firenze;
Gasparini prof. Marino, direttore dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Facoltà di agraria della Università di Firenze.

Segretario:

Marinucci de' Reguardati dott. Costanzo, secondo segretario della carriera diplomatica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1956
Registro n. 72 *Esteri, foglio n.* 204. — RELLEVA

(2486)

Elenco dei candidati ammessi al concorso a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 dicembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;

Decreta:

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse, i seguenti aspiranti che ne hanno fatto domanda:

Altieri Alfonso, Beccari Franco, Campagnoli Ruggero, Camparone Umberto, Cantagalli Gianfranco, Catalano Francesco, Del Commoda Aldo, Di Crecchio Rodolfo, Flammia Luigi, Giuffrida Giovanni, Golato Celestino, Lieggi Remo, Mancini Camillo, Marani Tassinari Marcello, Maretti Lodovico, Matriciani Franco, Mei Aldo, Murolo Giuseppe, Rizzi Michele, Setola Michele, Smaghi Lido, Stuart Giorgio, Vianello Giovanni.

Roma, addì 30 aprile 1956

Il Ministro: MARTINO

(2487)

Diario della prova scritta e di quella pratica per il concorso a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

La prova scritta e quella pratica del concorso a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, bandito con il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, avranno luogo in Firenze nella sede del predetto Istituto (via Cocchi n. 4) nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1956, alle ore 8,30.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede dell'Istituto non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(2488)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza n. 22 (ventidue) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2276)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del bando di concorso per il posto di segretario provinciale di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300 in data 31 marzo 1956, col quale sono stati indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale vacanti presso alcuni Comuni e Province;

Considerato che fra le segreterie provinciali messe a concorso è compresa quella di Pescara;

Vista la deliberazione n. 336, in data 9 aprile 1956, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pescara, valendosi della facoltà di cui all'art. 4 delle disposizioni transitorie della legge 27 giugno 1942, n. 841, ha promosso segretario generale di quella Provincia il vice segretario generale dott. Giacomo Agrifoglio;

Ritenuto, pertanto, che debba essere revocato il concorso per titoli al posto di segretario provinciale di Pescara;

Decreta:

Il decreto Ministeriale n. 17300, in data 31 marzo 1956, è revocato per la parte concernente il concorso per titoli al posto di segretario provinciale di Pescara.

Roma, addì 15 maggio 1956

p. *Il Ministro*: Bisori

(2147)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 13831 Div. 3ª san. in data 30 marzo 1955, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 5088 Div. 3ª san in data 2 febbraio 1956, col quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la regolarità delle operazioni medesime;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Canevazzi Remo	punti	55,363
2. Manzini Enrico	»	53,332
3. Tedeschi Gianfranco	»	52,318
4. Mussini Mario	»	52,209
5. Mugnaini Paolo	»	51,947
6. Gallinelli Rolando	»	51,848
7. Salvioli Mariani Massimiliano	»	50,672
8. Mari Emilio	»	50,534
9. Busani Luciano	»	50,427
10. Benatti Giorgio	»	50,295
11. Montanari Adelmo	»	50,055
12. Santarelli Giancarlo	»	50,006
13. Sighinolfi Luigi	»	49,940
14. Miani Rizzardo	»	49,795
15. Borelli Guido	»	49,730
16. Vecchione Antonio	»	49,550
17. Ghelfi Omero	»	49,535
18. Pelagatti Cesarino	»	49,503
19. Rinaldi Mario	»	49,417
20. Manicardi Tito	»	48,835
21. Righi Luciano	»	48,772
22. Ziglio Italo	»	48,767
23. Malavasi Arrigo	punti	48,704
24. Ricci Mario	»	48,054
25. Guerrieri Alessandro	»	47,884
26. Fontanini Fosco Giorgio	»	47,712
27. Bizzocchi Alberto	»	47,485
28. Manelli Domenico	»	47,057
29. Agosti Fabio	»	46,918
30. Origliani Ferdinando	»	46,734
31. Perlini Augusto	»	46,423
32. Gandolfi Luigi	»	46,328
33. Ventura Francesco	»	46,000
34. Venturelli Aldo	»	45,852
35. Marzani Sante	»	45,841
36. Marri Mario	»	45,827
37. Vescogni Stelio	»	45,714
38. Catellani Armando	»	45,500
39. De Bonfioli Cavalcabò Guido	»	44,642
40. Franceschini Sergio	»	44,221
41. Santini Orazio	»	44,134
42. Cabri Lamberto	»	43,919
43. Nicolussi Giovanni	»	43,814
44. Rocca Mario	»	43,290
45. Biondo Antonino	»	43,236
46. Salvioli Giovanni	»	43,011
47. Leonelli Marino	»	42,613
48. Alberti Mario	»	42,565
49. Servi Sante Giorgio	»	42,500
50. Corradini Luigi	»	42,354
51. Puviani Carlo	»	42,350
52. Spalla Pietro	»	41,894
53. Pansera Bruno	»	40.845
54. Gervasi Giuseppe	»	40,280
55. Ghelfi Mino	»	40,228
56. Zanoli Fernando	»	40,045
57. Tagliazzucchi Alessandro	»	40,017
58. Cremonini Giovanni	»	38,803
59. Amico Salvatore	»	37,740
60. Loscalzo Domenico	»	37,153
61. Chilò Valerio		35,512

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: Cerutti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di posti di medici condotti vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1954;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Rilevato che fra i candidati predetti vi sono invalidi di guerra per i quali vanno applicate le precedenze previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Canevazzi dott. Remo: Finale Emilia (Massa Finalese);
2) Manzini dott. Enrico: Modena (4ª condotta);
3) Bizzocchi dott. Alberto (invalido di guerra): Finale Emilia (condotta interna);
4) Tedeschi dott. Gianfranco: Prignano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: Cerutti

(2301)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.